



Segreteria Provinciale La Spezia

N. 117/SAP/SP/2016

La Spezia, 19 settembre 2016

ALLA QUESTURA

Ufficio AA.GG. e Relazioni Sindacali

LA SPEZIA

OGGETTO: Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Dinioghi.

Di seguito alla nota n. 51 del 13 marzo 2016, questa O.S. ritiene opportuno intervenire nuovamente circa quanto in oggetto.

Infatti, l'atteggiamento dell'Amministrazione nella concessione del giorno di congedo straordinario per gravi motivi ci appare non allineato con quanto previsto dalla norma.

Numerose istanze sono state rigettate, anche fra quelle contenenti i giusti presupposti.

Il decreto legge 31 agosto 2013, n. 10, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha emendato il comma 5-ter dell'articolo 55 septies del d.lgs. 165/2001 che, recita "***Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciato dal medico o dalla struttura che hanno svolto la visita o la prestazione...***".

Tale modifica portava all'emanazione da parte della Funzione Pubblica della circolare n. 2/2014, in cui comparivano le opportune modifiche.

Il TAR del Lazio, nell'anno 2015, con due diverse sentenze, censurava l'interpretazione del Dipartimento ed annullava la predetta circolare.

Infine, per unificare l'applicazione corretta della norma, veniva emanata, per il personale della Polizia di Stato, la nota n. 333.A/9807.F.4/5567/2015 del 24 luglio 2015, dove si sottolineava che il richiamo esplicito alla norma di cui all'articolo 55-septies del d.lgs. 165/2001 si riferisce al titolo giustificativo del permesso (termine che sostituisce quello precedentemente usato di "assenza"), cioè all'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, che deve essere presentata dal dipendente.

L'istituto giuridico che permette la giustificazione dell'assenza, non essendo ancora intervenuta alcuna revisione contrattuale circa la norma che regola il permesso breve, non può che essere quella del congedo straordinario per gravi motivi, in alternativa alle giustificazioni rese dal personale affetto da patologie in atto, che seguono percorsi diversi (terapie salvavita, congedo straordinario per malattia).

La discrezionalità richiesta all'Amministrazione nel concedere la giornata d'assenza dal servizio, dovrà fare unicamente riferimento alla ricorrenza dei presupposti individuati nella norma di riferimento, tra i quali l'orario in cui viene solta la visita, terapia, etc...

La nota delle Relazioni Sindacali del 26 febbraio 2016, infatti, recita: “ ***Pertanto, nessuna valutazione ulteriore dovrà essere effettuata, dal dirigente dell'ufficio o reparto che concede il congedo straordinario, sul contenuto, in termini strettamente medici, dell'attestazione o sulla legittimità o meno della tipologia di accertamento o visita effettuata, ciò a tutela del diritto di privacy del personale, tanto più in quanto si tratta, come noto, di dati ultrasensibili.***

L'unica valutazione che, legittimamente, dovrà essere operata, riguarda la presentazione di un titolo giustificativo da parte del dipendente che effettua la visita, terapia, etc., di un'attestazione , quindi, che possieda i requisiti prescritti dalla norma (rilascio ad opera del medico o della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita , terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico effettuato, indicazione dell'orario di effettuazione), in presenza della quale l'istituto del congedo straordinario per gravi motivi dovrà essere concesso.”

Ad alcuni colleghi il diniego è stato legato all'ora indicata sull'attestazione, benché risultasse in orario d'ufficio. Tale diniego è contrario alla norma, che non richiede né l'effettuazione di turno di servizio in orario diverso rispetto all'indicazione della visita (es. pomeriggio anziché mattina), né la quantificazione della distanza fra la struttura sanitaria e la sede lavorativa, né tantomeno la fruizione di un permesso breve (istituto non previsto dall'attuale contratto di lavoro per visite, terapie, etc..). L'orario è semplice “***condicio sine qua non***” per accedere al beneficio, volto non alla valenza temporale della visita, ma a comprovare che la medesima è stata effettuata in orario d'ufficio ed indipendentemente dalla tipologia di visita, esame o terapia effettuati.

Riteniamo quindi che le istanze presentate nel corso dell'anno debbano essere rivistate nei termini previsti dalla norma, perché il diniego, a nostro avviso, non è in linea con i dettami della norma, sottolineando che compito dell'Amministrazione è quello di verificarne la corrispondenza sulla certificazione presentata e non quello di obiettare la medesima con le convinzioni personalizzate del dirigente dell'ufficio personale.

Infine, è opinione del SAP, che l'Amministrazione avrebbe potuto emanare una circolare informativa nei confronti del personale, indicando i parametri a cui attenersi nel caso di visite, esami o terapie, evitando che alcuni dipendenti perdessero tale beneficio perché la giustificazione risultava essere priva di orario.

Con l'attuale sistema sanitario, dove la prenotazione di visite o terapie o esami è a lungo o lunghissimo termine, i colleghi non possono permettersi di scegliere o preferire orari o giornate, quindi riteniamo che un'attenzione particolare debba essere riconosciuta alle richieste giustificative, senza che possano intervenire fattori estranei alla norma di riferimento che impediscano di fatto il beneficio.

Ricorrere nei confronti degli atti di diniego riteniamo sia per entrambe le parti dispendioso in termini soprattutto di tempo, ci aspettiamo quindi una rilettura di quanto non autorizzato nei confronti dei molti colleghi che si sono rivolti a questa O.S., nella direzione prevista dalla normativa.

Nell'occasione preme sottolineare che alcune richieste di quanto in argomento sono in attesa di pronuncia da parte dell'Amministrazione da alcuni mesi.

Infine, necessitiamo di conoscere la previsione di accoglimento dell'istanza nel caso in cui il congedo straordinario per gravi motivi venisse richiesto al fine di accompagnare a vista, esame o terapia un appartenente al nucleo familiare, con certificazione di non autosufficienza dovuta alla patologia in corso.

In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Elena DOLFI